Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
UO3 – Concessione Autorizzazione Acque e Impianti Elettrici

Protocollo n. 128985 Caltanissetta, 16/11/2026

UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI CALTANISSETTA

VISTA la richiesta di collaborazione trasmessa, a mezzo PEC, dal Comando Carabinieri di Ragusa – Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) – in data 21 ottobre 2026, pervenuta a questo Ufficio in pari data e acquisita al protocollo n. 119782, con la quale è stato richiesto di procedere alla verifica della regolarità amministrativa e tecnica del pozzo artesiano e delle vasche di raccolta delle acque, nonché alla ricognizione dello stato dei luoghi e all'accertamento della portata e della profondità del pozzo, della titolarità delle concessioni di derivazione e di eventuali interferenze con il demanio idrico, mediante l'esecuzione di un sopralluogo, programmato per il 22 ottobre 2026, presso il fondo dell'azienda agricola di proprietà del sig. Condello Francesco, sito in agro del Comune di Gela, in contrada Priolo Sottano, censito al foglio di mappa n. 204, particelle nn. 39, 20 e 141;
VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 22 ottobre 2026, come riportato nella relazione di servizio prot. n. 123710 del 2 novembre 2026, redatta dai funzionari di questo Ufficio, nel corso del quale è stata accertata la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 17 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;
VISTO che dalla predetta relazione di servizio, che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, emergono le seguenti risultanze:

- presso le coordinate geografiche lat. N 37°04′10″ e long. E 14°21′48″, ricadenti nella particella n. 39 del foglio di mappa n. 204, è presente un pozzo vasca, realizzato mediante anelli in calcestruzzo, avente un diametro interno di circa 475 cm e una profondità di circa 12,00 m, munito di un impianto di sollevamento costituito da un'elettropompa marca Matra Water Pumps della potenza di 7,5 kW (10 HP), nonché di una condotta di derivazione realizzata mediante tubazione in polietilene;
- al momento dell'accertamento, il predetto pozzo risultava recintato e provvisto di una copertura costituita da rete plastica del tipo "frangisole";
- il pozzo risulta essere stato realizzato in epoca antecedente all'anno 1980 dalla ditta Cascino Orazio, nato a *omissis* il *omissis*, codice fiscale *omissis*. allora proprietaria del fondo. Dagli accertamenti eseguiti in ordine alla derivazione delle acque, è emerso che agli atti di questo Ufficio risulta acquisita una denuncia di rinvenimento di acque, con richiesta di una portata pari a 1,76 l/s, prot. n. 1216 del 3 dicembre 1980. Risultano, altresì, agli atti l'istanza di sanatoria prot. n. 4486 del 2 aprile 2003 e l'istanza di subentro della ditta Condello Francesco/Raniolo Giuseppa alla ditta Cascino Orazio. Non risulta, tuttavia, il rilascio di alcuna concessione di derivazione di acque ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1775/1933, né di autorizzazione provvisoria all'attingimento ai sensi dell'art. 56 del medesimo Regio Decreto;

VISTO che agli atti di questo Ufficio non risulta rilasciato alcun titolo abilitativo alla derivazione delle acque dal pozzo vasca sopra descritto, né risulta presentata, fino alla data del 22 ottobre 2026, alcuna istanza volta al rilascio della concessione di derivazione di cui all'art. 7 ovvero dell'autorizzazione all'attingimento di cui all'art. 56 del R.D. n. 1775/1933;
CONSIDERATO che, al momento del sopralluogo, l'impianto di derivazione delle acque dal predetto pozzo vasca risultava tecnicamente funzionante, ancorché non in esercizio;
VISTO l'art. 35 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ai sensi del quale tutte le utenze di acqua pubblica sono soggette al pagamento di un canone annuo;
CONSIDERATO che la derivazione e l'utilizzazione delle acque provenienti dal predetto pozzo vasca, in assenza del prescritto titolo legittimante, integrano violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 17 e 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e sono, pertanto, assoggettate alle sanzioni previste dagli artt. 17, 219 e 222 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra esposte e a tutela degli interessi generali, nonché del buon regime idraulico della zona e per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, si rende necessario disporre la cessazione della derivazione e dell'utilizzazione delle acque in assenza del prescritto titolo legittimante;
VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006;

Responsabile del Procedimento: Ing. Duilio Alongi Tel.093545393522 mail:duilio.alongi@regione.sicilia.it

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici», e, in particolare, l'art. 105;
RITENUTO, pertanto, necessario disporre, in via precauzionale e a tutela degli interessi generali, del buon regime idraulico della zona, nonché per ragioni di igiene e sicurezza pubblica, il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle opere e delle apparecchiature costituenti l'impianto di derivazione delle acque dal predetto pozzo vasca, ivi compresi la pompa e le relative tubazioni di pescaggio, nonché l'interruzione di qualsiasi attività di derivazione e utilizzazione delle acque, con riferimento alla particella n. 39 del foglio di mappa n. 204 del Comune di Gela (CL);
VISTE le leggi n. 706 del 24 dicembre 1975 e n. 689 del 24 novembre 1981, il D.Lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999, il R.D. n. 1775 dell'11 dicembre 1933 e il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche e integrazioni;

DETERMINA

di applicare, nei confronti del soggetto responsabile, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni accertate in materia di derivazione e utilizzazione di acque sotterranee in assenza dei prescritti titoli abilitativi, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 7, 17, 35 e 56 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche e integrazioni, per un importo complessivo di € 2.781,15, da corrispondere entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, secondo le modalità di seguito specificate:
1) ***€ 2.000,00*** per l'avvenuta derivazione di acque sotterranee dal pozzo vasca in assenza del prescritto titolo autorizzativo, ai sensi degli artt. 17, 219 e 222 del R.D. n. 1775/1933;
2) ***€ 40,00*** + ***€ 666,66*** per il mancato pagamento del canone annuo dovuto per la derivazione di acque pubbliche, ai sensi degli artt. 35, 219 e 222 del R.D. n. 1775/1933 e dell'art. 14 della L.R. n. 4/2003, entro 60° giorno dal ricevimento della presente. Per il pagamento effettuato dal 61° al 120° giorno, l'importo complessivamente dovuto, secondo quanto indicato nell'atto originario, è pari a **€ 516,46** + ***€ 2.000,00***;
3) ***€ 74,49*** a titolo di canoni di concessione non corrisposti per il periodo dal 2022 al 22 ottobre 2026, comprensivi degli interessi legali maturati, in relazione alla derivazione di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933;

ORDINA

ai sigg. CONDELLO Francesco, nato a *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis*, e RANIOLO Giuseppa, nata a *omissis* il *omissis*, C.F. *omissis*, entrambi residenti in via *omissis*, nella rispettiva qualità di proprietario e utilizzatrice del pozzo ubicato nella particella n. 39 del foglio di mappa n. 204 del Comune di Gela (CL), in quanto responsabili delle violazioni sopra descritte:
a) di sospendere immediatamente qualsiasi attività di derivazione e utilizzazione delle acque provenienti dal pozzo vasca sopra descritto, ubicato in contrada «Priolo Sottano», nella particella n. 39 del foglio di mappa n. 204 del Comune di Gela (CL);
b) di corrispondere le somme dovute, secondo gli importi e le modalità di seguito specificati:

- ***€ 2.781,15***, qualora il pagamento sia effettuato entro 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza
- ***€ 4.590,95***, qualora il pagamento sia effettuato dal 61° al 120° giorno dalla notifica della medesima;

c) di provvedere, in caso di mancato pagamento delle somme dovute entro i termini indicati alla precedente lettera b), alla rimozione dell'impianto di derivazione delle acque, comprensivo dell'elettropompa e delle relative tubazioni di pescaggio, nonché alla chiusura del pozzo vasca, con modalità idonee a impedire qualsiasi ulteriore prelievo e derivazione delle acque sotterranee.
Ai sensi dell'art. 222 del R.D. n. 1775/1933, sono assegnati i termini di 60 e 120 giorni per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, da effettuarsi esclusivamente tramite il sistema PagoPA, sul capitolo 8557, indicando quale causale *«Sanzione amministrativa – Genio Civile CL – Ordinanza»*, nonché gli estremi di protocollo e la data del presente provvedimento. I destinatari della presente ordinanza sono tenuti a trasmettere tempestivamente a questo Ufficio copia delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento. Decorso inutilmente il termine previsto per il pagamento, si procederà al recupero coattivo delle somme dovute, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla normativa vigente.

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia notificata ai destinatari, a cura dell'Ufficio notifiche del Comune di Gela (CL), e che la stessa sia pubblicata sul sito istituzionale del Genio Civile di Caltanissetta.

AVVERTE

- che, in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui alle lettere a) e b) entro i termini assegnati, si procederà alla segnalazione dell'inadempimento alle competenti Autorità, anche ai fini dell'eventuale accertamento di ulteriori responsabilità, nonché all'attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente per l'esecuzione coattiva degli interventi prescritti, compresa la rimozione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi, con addebito delle relative spese a carico dei soggetti obbligati, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge;
- che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui alla lettera c) entro i termini assegnati, si procederà al recupero delle stesse mediante l'adozione dei conseguenti atti di riscossione, secondo le modalità

Responsabile del Procedimento: Ing. Duilio Alongi Tel.093545393522 mail:duilio.alongi@regione.sicilia.it

previste dalla normativa vigente e, ricorrendone i presupposti, ai sensi degli artt. 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

- che questo Ufficio si riserva di procedere alla quantificazione e al recupero di eventuali ulteriori somme dovute, anche a titolo di canoni, interessi o altri oneri, connessi alla derivazione e all'utilizzazione delle acque pubbliche, nonché degli eventuali danni accertati, secondo le disposizioni normative applicabili.

TRASMETTE

copia della presente ordinanza, per gli adempimenti di rispettiva competenza e per opportuna conoscenza, ai seguenti Enti e Amministrazioni:

- al Sindaco del Comune di Gela (CL);
- al Comando Carabinieri di Ragusa – NAS;
- all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 5;
- alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta;
- all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta;
- all'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- all'Assessorato regionale dell'Economia – Dipartimento delle Finanze e del Credito.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 224 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, all'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, entro 30 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla medesima data, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il Funzionario Direttivo
f.to *Dario Filippo Maria Meli*

Il Funzionario Direttivo
f.to *Luigi Salanitro*

Il Dirigente Generale
L'ingegnere Capo ad Interim
f.to *duilio Alongi*

Responsabile del Procedimento: Ing. Duilio Alongi Tel.093545393522 mail:duilio.alongi@regione.sicilia.it